



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 8s/2020 a carico di [REDACTED] (minore)

Premesso che

- A) in data 3 luglio 2020, il Direttore di Torneo Sig. Gian Marco Griffi trasmetteva rapporto informativo in relazione a quanto verificatosi da parte di [REDACTED] in occasione del PGAJ Junior Trophy disputatosi presso il Golf Club Margara in data 2-3 luglio.
- B) In pari data detto rapporto informativo veniva trasmesso alla segreteria degli organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf con immediata apertura del relativo procedimento disciplinare nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- C) Sempre in data 3 luglio, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo e al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- D) In data 8 luglio [REDACTED] ed il padre [REDACTED] inviavano alla segreteria della Federazione Italiana Golf comunicazione con la quale [REDACTED] ammetteva la propria responsabilità dell'accaduto. A detta comunicazione veniva altresì allegata comunicazione inviata al circolo di appartenenza di autosospensione da parte di [REDACTED] dalle gare agonistiche e dalle gare di circolo.
- E) In data 14 luglio, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.
- F) Alla data odierna fissata per l'udienza, è comparso [REDACTED] accompagnato dai genitori Sig. [REDACTED].

Motivi della decisione

I fatti che hanno originato il procedimento disciplinare in oggetto sono ben descritti nel rapporto informativo che si trascrive integralmente:

“In recording area, il giocatore ██████ contestava la buca 2 di ██████ sostenendo che ██████ avesse lasciato cadere una palla dopo aver cercato per qualche minuto la palla originaria, che dopo il primo colpo era finita a sinistra del fairway, in rough, in un’area alberata, vicina all’out e con erba alta.

█████ sosteneva che la sua palla originaria fosse finita in una pozza d’acqua e fango presente in quell’area e segnata come terreno in riparazione, e che non fosse visibile in un primo tempo. Indi procedeva a droppare la palla trovata nella pozza e a giocarla.

Sia ██████ che ██████ sostenevano che al primo passaggio non ci fosse alcuna palla nella pozzanghera e che ██████ avesse posizionato nella pozzanghera un’altra palla, uguale, presa dalla sacca o dalla tasca.

Ci siamo allora recati sul posto.

Dall’esame della pozzanghera è subito apparso abbastanza evidente che una palla non potesse sparire all’interno, dal momento che c’era poca acqua e che il fango era abbastanza duro. Dopo alcune prove per capire se una palla potesse effettivamente “sparire” all’interno della pozza, accertato che era quantomeno improbabile, per scrupolo abbiamo cercato nei dintorni.

Abbiamo chiesto quale fosse la palla giocata da ██████ la risposta è stata “Titleist 3 nera con la scritta CHICCO”, che infatti era la palla che aveva continuato a giocare.

Pochi minuti dopo un arbitro ha ritrovato una palla Titleist 3 nera con la scritta CHICCO a circa venti metri dalla pozzanghera, oltre gli alberi, in una zona di erba alta, rovi, ecc. a pochi centimetri dell’out della buca.

A quel punto è stato chiaro che quella fosse la palla originaria e che ██████ avesse effettivamente giocato una palla sostituita non correttamente, buttandola nella pozza per poi dropparla e giocarla.

Il punteggio segnato sullo score di ██████ 6, è dovuto al conto dei colpi con una palla che non era in gioco, anche volendo ragionare secondo le regole del golf, dimenticandoci il gesto di buttare una palla dalla sacca, ██████ avrebbe giocato una palla sbagliata – nel caso di una palla droppata in modo non corretto e quindi non in gioco – oppure avrebbe sostituito una palla incorrettamente, giocando poi da un posto sbagliato – nel caso di una palla droppata in modo corretto – con grave infrazione. ██████ avrebbe dovuto rettificare giocando la sua palla originaria, oppure – dal momento che i 3 minuti per la ricerca erano ormai trascorsi – la provvisoria che aveva tirato.

Ho però proceduto alla squalifica per la regola 1.2, ritenendo che ██████ non abbia proceduto secondo una qualunque regola del golf (pur sbagliando la procedura), ma abbia deliberatamente buttato a terra un’altra palla con l’intento di celare il fatto che la palla originaria era persa, agendo contrariamente allo spirito del gioco commettendo una grave scorrettezza.

Ho fatto notare a ██████ che avrebbe dovuto immediatamente far rilevare l’infrazione a ██████. Se così avesse fatto, probabilmente con l’intervento di un

arbitro si sarebbe risolto tutto immediatamente. Purtroppo, invece la contestazione è stata fatta in recording area, e questo non fa certo onore a

■
Ciò non toglie, dal punto di vista sportivo, la gravità del gesto di ■ il quale peraltro – come da deposizione allegata – nega i fatti.

Alla domanda su come potesse essere finita una sua palla in quell'area, ■ non ha risposto.

Alla presenza fisica del nonno, e telefonica del padre, ■ ha successivamente rivisto la prima deposizione, aggiungendo il rovesciamento del carrello e la fuoriuscita delle sue palle dalla sacca. Ma l'area nella quale è stata trovata la palla Titleist 3 nera con la scritta CHICCO, uguale alle altre sue palle, fa pensare che sia impossibile che una palla caduta da una sacca rovesciata possa fermarsi in mezzo all'erba alta e ai rovi, a venti metri dal fairway e a quindici dal rough”.

2) ■ veniva pertanto squalificato ai sensi della regola 1.2

3) Con comunicazione in data 8 luglio ■ ammetteva integralmente la propria responsabilità riconoscendo “di avere agito in maniera non corretta, mancando di conseguenza di rispetto nei confronti dei propri avversari e delle regole di gioco”.

4) All'udienza odierna ■ si riportava al contenuto del rapporto informativo, ammettendo l'errore commesso e dichiarandosi seriamente e sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto.

5) In considerazione della giovane età, del sincero pentimento e dell'ammissione di colpevolezza (sia pur tardiva) da parte di ■ si ritiene di contenere nel minimo edittale la sanzione da irrogare per l'infrazione consistente nella dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole, di palla diversa da quella già in gioco e sanzionata ai sensi dell'art. 17 d) del Regolamento di giustizia.

PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visto il contenuto del rapporto informativo del 3 luglio 2020;
- lette ed applicate le norme dello Statuto federale nonché del regolamento di giustizia ed in particolare gli art. 14 n. 3 e 17 n 1 d),

infligge a ■ la sanzione consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 12 mesi a far data dal 4 luglio 2020 (data di inoltro da parte di ■ della comunicazione di autosospensione)

Milano 30 luglio 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)